



COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO (FI)

Ufficio Tributi - Tel. 0558347869 - 0558347843 - fax 0558348787
tributi@comune.rignano-sullarno.fi.it - www.comune.rignano-sullarno.fi.it

DICHIARAZIONE I.MU. E TASI SI INFORMA

La dichiarazione IMU e/o TASI, se dovuta, deve essere presentata entro "il 30 giugno dell'anno successivo" alla data di inizio del possesso o della variazione rilevante ai fini dell'imposta, ai sensi del comma 684 della legge 147/2013, utilizzando il modello ministeriale approvato.

Il Ministero delle Finanze, con la *circolare del 3 giugno 2015 n. 2/DF*, ha precisato che non serve un modello di dichiarazione specifico per la TASI, la tassa sui servizi indivisibili istituita dal 01/01/2014, perchè è utilizzabile il modello IMU, approvato nel 2012.

→ Si evidenzia che gli Enti non commerciali, devono utilizzare il modello *IMU TASI ENC* approvato Decreto MEF del 26 giugno 2014 per il quale è previsto l'invio esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Si rinvia alle istruzioni del Ministero delle Finanze per conoscere in quali casi è obbligatoria la presentazione. Se ne riportano le principali indicazioni:

E' dovuta la presentazione della dichiarazione nelle seguenti ipotesi:

- se si sono verificate variazioni soggettive e/o oggettive nel corso dell'anno 2014 e queste non sono conosciute dal Comune in quanto non riportate in atti catastali (es: area fabbricabile e relativo valore – esercizio del diritto reale di abitazione per il coniuge superstite – riunificazione della piena proprietà a seguito decesso dell'usufruttuario - abitazione dei coniugi separati – coniugi residenti anagraficamente in due distinte abitazioni ubicate nello stesso Comune.....);
- se è stata applicata una agevolazione o una riduzione dell'Imposta (es: immobile storico e/o inagibile...);
- per i fabbricati merce costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione d'uso e non siano locati.

Non è dovuta la presentazione della dichiarazione nei seguenti casi:

- i dati sono contenuti in dichiarazioni ICI e IMU già presentate nei precedenti anni e non sono variati e pertanto il Comune è già in possesso di tutti gli elementi utili ai fini dell'attività di controllo dei versamenti effettuati;
- I fabbricati e/o i terreni sono stati acquistati o venduti nel corso del 2014 con atto pubblico (il notaio provvede alle variazioni catastali con il MU);
- per gli immobili oggetto della dichiarazione di successione perchè i Comuni ne ricevono copia dall'Agenzia delle Entrate (come avveniva per l'ICI);

La dichiarazione non deve essere ripetuta nei successivi anni in assenza di variazioni.

→ Il modello di dichiarazione IMU è disponibile presso gli uffici comunali e scaricabile dal sito web del Comune e del Ministero delle Finanze.

La dichiarazione IMU e TASI può essere presentata all'U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico) del Comune o all'Ufficio Tributi, oppure spedita tramite il servizio postale con raccomandata (senza avviso ricevimento) o per via telematica con PEC intestata al soggetto dichiarante.

Rignano s/A, 16 giugno 2015

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE IMU
Sabrina Rossi